

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE

STATUTO

Titolo I – costituzione, finalità, adesione.

ART. 1

E' corrente, con sede nazionale in Roma, la "F.L.P." – "Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche", costituita con atto notarile, notaio Lupo in Roma, atto Reg. n. 32048 Racc. n. 4006 del 12/11/1999, registrato a Roma il 23/11/1999, denominata di seguito FLP, F.L.P. o Federazione.

ART. 2

La Federazione è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie di lavoratori associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, sociale e ricreativo; in tale quadro:

- svolge attività sindacale di diretta rappresentanza dei lavoratori associati;
- tutela e patrocina gli interessi giuridici, economici, sociali e morali delle categorie a cui appartengono i lavoratori associati;
- salvaguarda il prestigio professionale delle medesime categorie, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale e l'immagine civile;
- svolge la sua azione nel sistema formativo per la valorizzazione del sistema scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona;
- svolge la sua azione per l'integrazione delle politiche scolastiche e formative che favorisca il costituirsi di un sistema di formazione continua;
- svolge ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;
- organizza viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- divulga il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.

La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.

La FLP è una Federazione sindacale di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

L'autonomia della FLP, anche essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.

ART. 3

La Federazione può federarsi o aderire ad organizzazioni o federazioni sindacali di categoria o a confederazioni per conseguire comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività.

L'adesione o la federazione viene decisa dal Comitato Direttivo Nazionale o dalla Segreteria Generale; in quest'ultimo caso deve essere ratificata dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

L'adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Gli stessi Organi della Federazione, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni o federazioni precedentemente deliberate.

ART. 4

La Federazione riunisce i lavoratori, in servizio e/o in quiescenza, dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo; associa altresì i lavoratori già appartenuti a tali

amministrazioni ancorché gli stessi, in seguito a processi di mobilità vengano trasferiti ad altre amministrazioni o enti o società di diritto pubblico e privato. Associa, infine, i lavoratori che, a qualunque titolo operano nelle stesse amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.

La Federazione organizza e tutela, inoltre, i lavoratori a tempo indeterminato, determinato ed in cerca di prima occupazione, dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite.

L'adesione dei lavoratori avviene direttamente alla Federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti.

La Segreteria Generale assegna gli iscritti, in base al contratto di lavoro, all'amministrazione di servizio, alla categoria contrattuale (dirigenti, non dirigenti o altro) e all'area professionale a cui appartengono, al Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Area professionale competente a rappresentarli.

A tutela della Federazione la domanda di iscrizione viene respinta in caso di attività o appartenenza ad associazioni la cui finalità sia incompatibile con quella della Federazione stessa. Per gli stessi motivi l'iscrizione può essere revocata. In entrambi i casi è competente la Segreteria Generale.

La Federazione associa, altresì, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Sindacali e Professionali che accettino con libera e spontanea adesione le finalità e le procedure fissate dal presente Statuto.

ART. 5

L'adesione di Organizzazioni Sindacali alla FLP avviene in base ad esplicita ammissione sancita dalla Segreteria Generale e ratificata dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile, per associazioni che la richiedano per iscritto.

La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da:

- a) atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
- b) dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Federazione e di quello della Confederazione alla quale eventualmente aderisce la FLP;
- c) attestazione del numero degli associati;
- d) elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

Il rapporto tra la nuova Organizzazione Sindacale aderente, il Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Aree Professionali e la Federazione, nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo Nazionale.

Gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, in conseguenza della adesione delle organizzazioni stesse, divengono anche iscritti alla Federazione.

ART. 6

L'adesione alla Federazione sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione diretta alla Federazione avviene mediante la sottoscrizione dell'apposita delega.

Il pagamento diretto è consentito esclusivamente al personale a tempo determinato e agli aspiranti al primo impiego. In questo caso dovrà comunque essere sottoscritta un'apposita richiesta di iscrizione. La quota per il pagamento diretto viene fissata annualmente dalla Segreteria Generale.

La richiesta di iscrizione va presentata alla Segreteria Territoriale competente per territorio che delibera sull'accettazione, oppure direttamente alla Segreteria Generale. In caso di mancato accoglimento dell'iscrizione da parte della Segreteria Territoriale, la decisione deve essere comunicata per iscritto con la relativa motivazione all'interessato, che può proporre ricorso alla Segreteria Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

La Segreteria Generale determina ogni anno, informandone il Comitato Direttivo Nazionale, la quota mensile e annuale di ogni singolo lavoratore. Le modalità di versamento delle quote sono:

- 1) la ritenuta sindacale mensile per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- 2) il contributo obbligatorio per i lavoratori autonomi, pagabile ratealmente in non più di tre rate annuali, con versamenti su conto corrente postale.

Altri contributi aggiuntivi regolarmente deliberati dagli organi periferici non possono avere che carattere di volontarietà.

I versamenti dei contributi sindacali associativi sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento per contributi sindacali.

Il versamento dei contributi sindacali associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 7 - Diritti degli iscritti

Gli iscritti direttamente alla FLP e quelli alle OO.SS. ad essa aderenti hanno pari diritti, nei termini previsti dal presente Statuto.

Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardino.

La FLP assicura a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva della federazione, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLP.

La FLP riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

ART. 8 - Doveri degli iscritti

Gli iscritti alla FLP partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega.

Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FLP, in particolare nei casi di trattative che si devono svolgere per l'intera FLP su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato.

I rappresentanti eletti su indicazione della FLP negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

ART. 9

Si perde la qualifica di iscritto per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) cessata attività professionale;
- c) decadenza per morosità;
- d) trasferimento ad altra associazione;
- e) radiazione.

Le dimissioni, agli effetti del pagamento delle quote sociali, decorrono dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse.

L'iscritto decade per morosità, su dichiarazione della segreteria competente, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statuari della FLP.

Gli iscritti non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. L'iscritto moroso rimane debitore per le quote arretrate.

L'iscritto che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della federazione stessa. L'atto formale spetta alla Segreteria Generale.

L'iscritto, decaduto per morosità, che intende rientrare nella federazione sindacale deve versare una tassa di reinscrizione in misura pari alla quota sociale di quello stesso anno e corrispondere la quota di cui era debitore al momento della decadenza da iscritto.

ART. 10

La Federazione è titolare in via diretta del diritto alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione collettiva per i settori in cui tale prerogativa le viene riconosciuta dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi in vigore.

La titolarità alla contrattazione sindacale appartiene alla Federazione che la esercita per il tramite dei Coordinamenti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti conducono le relazioni sindacali all'interno dei Coordinamenti Nazionali di Settore di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari della Federazione.

La presenza di Coordinamenti e di sindacati aderenti non può implicare, nei settori in cui questi ultimi operano, alcuna limitazione dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme e dai contratti vigenti alla Federazione.

Titolo II – Organi. (Strutture e forme organizzative.)

ART. 11

È riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati che siano regolarmente iscritti alla Federazione, che abbiano ritirato la tessera sociale e siano al corrente con i pagamenti delle quote associative, ed è garantita la partecipazione di essi, ai sensi dello Statuto, alla formazione delle deliberazioni sociali con la libertà di discussione e votazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.

Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

L'elezione degli Organi della Federazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Al Comitato Direttivo Nazionale della FLP spetta il compito di normare il sistema elettorale. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

ART. 12

Gli organi e le strutture della Federazione si dividono in Nazionali e Territoriali.

Sono organi nazionali della Federazione:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Comitato Direttivo Nazionale;
- La Direzione Nazionale (eventuale);
- La Segreteria Generale;
- Il Comitato di Gestione Amministrativa;
- Il Segretario Generale;
- Il Presidente onorario (eventuale);
- Il Consiglio Nazionale;
- I Dipartimenti;
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Le Commissioni Nazionali;

Sono organi territoriali della Federazione:

- Coordinamento Aziendale e Coordinamento dei terminali associativi di base;
- Coordinamento Territoriale;
- Comitato Direttivo Territoriale;
- Segreteria Territoriale;
- Coordinatore Territoriale;
- Coordinamenti Regionali ed Interregionali.

La Federazione si articola, inoltre, per Settori contrattuali, per Comparti, per Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e per Aree professionali nelle seguenti forme organizzative:

- I Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali;
- I Coordinamenti Territoriali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e di Aree professionali;
- Consulte professionali;
- Esecutivi.

La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statuari deliberanti ed esecutivi della FLP. Questi, a tal fine, si avvalgono del contributo di elaborazione dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e di Aree professionali, dei Dipartimenti, delle Consulte professionali, che rappresentano articolazioni funzionali della Federazione.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento.

ART. 13

Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale della Federazione, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria; è indetto dalla Segreteria Generale, in via ordinaria, ogni 4 anni; in via straordinaria si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.

Il Congresso elegge direttamente: il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Partecipano al Congresso i delegati espressi dai Coordinamenti Nazionali di Settore, ivi compresi quelli appartenenti alle relative aree negoziali contrattuali, in misura proporzionale al numero degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote associative, che i Coordinamenti Nazionali di Settore vantano.

Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.

Per ciascun comparto o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di delegati superiore a 1/4 (un quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.

In Congresso deve essere, in ogni caso, garantito almeno un delegato a tutti i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano.

Partecipano al Congresso, nella qualità di delegati a pieno titolo, i componenti della Segreteria Generale uscente.

Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLP partecipano ai lavori del Congresso Nazionale, senza diritto di voto qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Nazionali di Settore, i responsabili delle Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali non contrattuali regolarmente costituiti.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Nazionale di Settore.

Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

In base a quanto stabilito all'art. 14 (Comitato Direttivo Nazionale) nel caso che un Coordinamento Nazionale di Settore in cui sia confluita una organizzazione sindacale costituente non avesse raggiunto il quorum per le elezioni con nessuno o solo con parte dei candidati del medesimo Coordinamento, entreranno di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale i 7 (sette) candidati del medesimo Coordinamento che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 14 – Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante della FLP tra un Congresso e l'altro.

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della Federazione.

E' eletto dal Congresso ed è composto da un numero variabile da 35 (trentacinque) a 41 (quarantuno) membri.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Settore in cui è confluita una organizzazione costituente è garantita la presenza nel Comitato Direttivo Nazionale con almeno 7 (sette) componenti.

Per ciascun comparto di contrattazione o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di componenti superiore a 9 (nove).

In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, può cooptare, in aggiunta al limite massimo previsto, nuovi componenti del Comitato Direttivo Nazionale in misura di un componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.

Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal presente articolo.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Generale, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dalla Segreteria Generale a mezzo raccomandata o telefax contenente l'ordine del giorno, inviata di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza, presso i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e alle Organizzazioni Sindacali aderenti ai quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri rappresentanti.

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – da uno dei Segretari Nazionali.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Comitato Direttivo Nazionale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.

Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Comitato Direttivo Nazionale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo.

Il Comitato Direttivo Nazionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.

Compete al Comitato Direttivo Nazionale:

- eleggere, al proprio interno, il Segretario Generale e, su proposta dello stesso, la Segreteria Generale;
- approvare il rendiconto di gestione predisposto dal Comitato di Gestione Amministrativa;
- impartire direttive di indirizzo alla Segreteria Generale;
- dibattere la relazione della Segreteria Generale;
- approvare la piattaforma contrattuale;
- stabilire la ripartizione dei contributi sindacali ai vari livelli;
- deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti, proposti dalla Segreteria Generale;
- ratificare le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione;
- dichiarare decaduti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- deliberare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi;
- esaminare le proposte del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti federali, società ed associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti, degli istituti federali e delle associazioni partecipano, senza diritto di voto, al Comitato Direttivo Nazionale della FLP; le stesse presentano annualmente al Comitato Direttivo Nazionale della FLP la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, può eleggere un organo di direzione operativa che coadiuva la segreteria nella gestione delle vertenze e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvede alla sostituzione di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo Nazionale è competente ad emanare norme regolamentari per la esecuzione dei vari aspetti del presente Statuto e resta competente per il loro aggiornamento. Le relative decisioni sono prese con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dagli artt. 5, 11 e 12 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale di amministrazione e ripartizione delle risorse e di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Oltre a quanto previsto e disciplinato da altri articoli del presente Statuto, qualora un organo della FLP assuma posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla FLP, perché in contrasto con i principi fondamentali dello statuto e con le norme in esso fissate, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto da ledere l'immagine della FLP, il Comitato Direttivo Nazionale della FLP può decidere, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, lo scioglimento di detto organo.

Il Comitato Direttivo Nazionale nomina, con analoga maggioranza, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni per una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Art. 15 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale, fatte salve le prerogative del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, ha funzioni di direzione operativa e in questo senso coadiuva la Segreteria Generale nella gestione delle vertenze e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

Alle riunioni, presiedute dal Segretario Generale, partecipa con diritto di voto la Segreteria Generale.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, provvederà a conferire incarichi operativi ai componenti della Direzione Nazionale. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

ART. 16

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione.

È composta da un Segretario Generale, Legale Rappresentante, cui spetta la firma, e da *un numero variabile da 8 (otto) a 10 (dieci)* Segretari Nazionali; essi sono eletti dal Comitato Direttivo Nazionale fra i suoi componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Settore in cui è confluita una organizzazione costituente è garantita la presenza nella Segreteria Generale con almeno 2 (due) Segretari Nazionali.

Per ciascun comparto di contrattazione o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di Segretari Nazionali superiore a 3 (tre).

Su proposta del Segretario Generale la Segreteria Generale può nominare, tra i suoi componenti fino a due Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie.

Ogni componente della Segreteria Generale – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale – risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare l'incarico operativo.

La Segreteria Generale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.

La Segreteria Generale è presieduta dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – dal Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie o, in assenza, da uno dei Segretari Nazionali.

I componenti della Segreteria Generale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, la Segreteria Generale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale propone al Comitato Direttivo Nazionale la sostituzione del componente; il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.

Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.

La Segreteria Generale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici.

La Segreteria Generale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione.

La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della Federazione.

Le deliberazioni della Segreteria Generale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

La Segreteria Generale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Comitato Direttivo Nazionale.

Poteri della Segreteria Generale:

- dare attuazione agli indirizzi del Comitato Direttivo Nazionale;
- assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la confederazione, con le strutture territoriali e con gli Enti e le strutture di servizio;
- approvare le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi;
- provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, comparti, coordinamenti e consulte professionali della FLP, (sulla base della deliberazione di cui all'art. 12, ultimo comma), e coordinarne l'attività nei vari campi;
- nominare i funzionari nazionali, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale;
- nominare i collaboratori tecnici;
- costituire, modificare o sopprimere i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
- deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti Nazionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture della FLP inadempienti ai deliberati della FLP, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLP, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- designare i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale, individuandoli tra i propri componenti o tra esperti esterni agli organi statuari della Federazione;
- fissare, per le Organizzazioni Sindacali aderenti, la misura dei contributi, ordinari e straordinari, che le stesse sono tenute a versare ai fini dell'adesione alla Federazione;
- fissare, per i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali e di Aree Professionali l'entità della quota associativa e la misura dei contributi a cui gli stessi hanno diritto da parte della Federazione;
- condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- coordinare le contrattazioni nazionali Intercompartimentali, di Comparto e le contrattazioni decentrate di amministrazione per i Coordinamenti Nazionali di Settore;
- predisporre la piattaforma contrattuale;
- formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;
- ratificare le nomine degli organi statuari periferici della Federazione;
- gestire le materie ad essa delegate dal Comitato Direttivo Nazionale;
- definire la politica dei distacchi sindacali e gli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
- gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- verificare il rendimento politico delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei territori;
- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statuari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.

- designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- fissare, per le strutture nazionali e territoriali, la misura dei contributi a cui le stesse hanno diritto da parte della Federazione e le relative modalità di ripartizione.
- nominare e revocare reggenti nazionali per la costituzione di Coordinamenti Nazionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Nazionale di Settore, Comparto, Area negoziale contrattuale o Professionale;
- nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLP territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto ai Congressi territoriali.
- dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri.

La Segreteria Generale promuove e coordina le Consulte professionali nazionali e territoriali.

La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

La Segreteria Generale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

ART. 17

Il Comitato di Gestione Amministrativa è composto dai componenti della Segreteria Generale espressioni dei Coordinamenti Nazionali in cui sono confluite le organizzazioni costituenti o iscritti direttamente alla FLP.

Il Comitato di Gestione Amministrativa si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi eccezionali di comprovata urgenza.

Il Comitato di Gestione Amministrativa è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – da uno dei componenti il Comitato di Gestione Amministrativa.

I componenti del Comitato di Gestione Amministrativa non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Il Comitato di Gestione Amministrativa amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite della Federazione.

Delibera, in via esclusiva, a maggioranza dei componenti, la destinazione di tutti i fondi.

Il Comitato di Gestione Amministrativa funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Presenta al Comitato Direttivo Nazionale, per l'approvazione, il rendiconto di gestione.

Redige ed approva i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali.

Decide la costituzione e la soppressione di Enti, società e associazioni finalizzati alla gestione economica delle attività finanziarie.

Il Comitato di Gestione Amministrativa si avvarrà di un ufficio studi e formazione che sarà dotato di un regolamento di funzionamento, deliberato dal Comitato di Gestione Amministrativa stesso, e di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio della FLP.

ART. 18

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Federazione; presiede la delegazione incaricata dei rinnovi contrattuali e ogni altra delegazione che agisca in rappresentanza della Federazione; in caso di temporaneo impedimento o assenza le sue funzioni sono assunte dal Vicario.

Può essere sfiduciato e obbligato alla dimissione dalla carica dal Comitato Direttivo Nazionale.

La rappresentanza legale della FLP di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario Generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLP si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLP nonché dei membri della Segreteria Generale e del Comitato di Gestione Amministrativa nell'esercizio delle rispettive funzioni.

È a carico della FLP la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui ai commi precedenti.

Sono altresì a carico della FLP tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.

Il Segretario Generale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di cui provvede a nominare i componenti.

ART. 19

Al Dirigente della Federazione che nel corso degli anni abbia dato prova di dedizione, il Comitato Direttivo Nazionale può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente onorario della Federazione.

Il Presidente:

- invia messaggi alla Segreteria Generale della Federazione ed al Consiglio Nazionale;
- collabora con la Segreteria Generale e con il Segretario Generale della Federazione;
- partecipa, senza diritto di voto, su invito della Segreteria Generale, alle riunioni della stessa;
- se non designato, interviene, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.

Altre funzioni possono essere attribuite al Presidente dalla Segreteria Generale della Federazione.

Nel caso di dimissioni, destituzione ovvero impedimento ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente della Federazione, la Segreteria Generale procederà alla convocazione del Comitato Direttivo Nazionale che procederà alla elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è il massimo organo consultivo della FLP.

Vi fanno parte i responsabili dei Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, i responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali aderenti ed i Segretari Territoriali della FLP.

Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ordine del giorno scritto, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FLP.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali.

Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale.

Al Consiglio Nazionale compete:

- discutere sulla politica generale del Sindacato;
- avanzare proposte al Comitato Direttivo Nazionale ed alla Segreteria Generale sulle politiche di intervento sul territorio da adottare;
- predisporre iniziative comuni da realizzare nelle varie realtà territoriali;
- esaminare le esigenze prioritarie delle varie realtà territoriali.

ART. 21

Il Coordinamento Aziendale (Assemblea degli iscritti) è l'istanza di base della FLP ed è formata da tutti gli iscritti di un luogo di lavoro.

Il Coordinamento Aziendale, riunito in assemblea, elegge i delegati ai congressi delle istanze superiori e un coordinatore, una segreteria ed, eventualmente, un direttivo.

La Segreteria Aziendale è la struttura di base della FLP nella quale sono rappresentate, sulla base del pluralismo progettuale, le componenti professionali presenti.

Tutti o parte dei loro componenti possono essere cambiati dall'assemblea straordinaria degli iscritti, appositamente convocata su richiesta di un terzo degli iscritti.

Il Coordinatore e la Segreteria:

- esercitano i diritti sindacali sui luoghi di lavoro, rapportandosi con le responsabilità del Comitato Direttivo Territoriale, della Segreteria Territoriale e con gli eventuali coordinamenti di zona;

- convocano e coordinano il Coordinamento Aziendale (Assemblea degli iscritti);
- assicurano l'informazione sull'attività della FLP;
- promuovono il tesseramento e il proselitismo alla FLP;
- si rapportano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- svolgono il ruolo e la funzione di delegazione trattante della FLP, in assenza di strutture unitarie (RSU), o affiancano le RSU in caso di delega da parte della struttura territoriale della FLP.

Non esiste incompatibilità tra appartenenti alle RSU e alla Segreteria Aziendale.

Sono associati di diritto alla Segreteria Aziendale i rappresentanti delle RSU iscritti alla FLP.

Laddove se ne ravvisi la necessità può essere istituito un Coordinamento dei terminali associativi di base.

Il Coordinamento dei terminali associativi di base è un organismo operativo - suddiviso in sezioni aziendali - che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nei posti di lavoro su indicazione delle segreterie territoriali con atto di Segreteria Generale. Ogni sezione aziendale elegge, al suo interno, un coordinatore aziendale. Esso si riunisce secondo necessità.

ART. 22 – Coordinamento Territoriale. Congresso ed organi.

I Coordinamenti Territoriali FLP sono strutture decentrate della Federazione e la rappresentano nel territorio.

Operano nell'ambito di proprie competenze territoriali, di norma su base provinciale, elaborano e conducono l'azione sindacale in attuazione delle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali.

Costituiscono il riferimento unitario della FLP nei confronti delle strutture territoriali confederali.

Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.

I Coordinamenti Territoriali FLP hanno autonomia amministrativa.

Il Congresso del Coordinamento Territoriale FLP deve essere tenuto, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP, in via ordinaria prima dei congressi della FLP Nazionale e di quello territoriale della Confederazione; in via straordinaria quando lo richiedano, in forma scritta, almeno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Territoriale.

Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLP territoriale (provinciale), esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Territoriale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale.

Va convocato almeno 30 (trenta) giorni prima dal Coordinatore Territoriale, o, in mancanza, dalla Segreteria Generale, e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono soci.

La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale.

Il Congresso può decidere di istituire un Comitato Direttivo Territoriale eleggendone i componenti; ove tale organismo non venga previsto elegge direttamente la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP - che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo - il Coordinatore Territoriale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il numero dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti. Il numero dei componenti è deciso in sede congressuale.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Settore in cui sia confluita una organizzazione costituente, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Comitato Direttivo Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale stesso (di norma un sesto).

Il Comitato Direttivo Territoriale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento Territoriale FLP.

Elegge al proprio interno la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP - che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo - il Coordinatore Territoriale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

Copia dei verbali saranno trasmessi alla Segreteria Generale FLP.

Il regolamento elettorale disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli uffici, enti e aziende presenti nella area interessata, di norma, va da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Settore in cui sia confluita una organizzazione costituente presente nella porzione territoriale interessata è garantita la presenza in Segreteria Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti la segreteria stessa (di norma un sesto).

Nel caso che un Coordinamento Nazionale di Settore in cui sia confluita una organizzazione costituente non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un Coordinatore Territoriale con funzioni di rappresentanza e, di norma, fino a 4 vice coordinatori territoriali muniti di formale delega operativa. Con accordo interno di segreteria adottato con formale delibera, le relative deleghe possono essere assegnate a rotazione a tutti i vice coordinatori.

La Segreteria Territoriale è convocata dal Segretario in ragione delle necessità e comunque almeno quattro volte all'anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Territoriale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti Aziendali, dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.

I Segretari territoriali dei capoluoghi di provincia rivestono anche la carica di segretari provinciali ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti dalla legge o dalle altre norme vigenti, ivi compresi quelli previsti dai contratti di lavoro.

ART. 23 - Coordinamenti Regionali ed Interregionali (ed Interprovinciali)

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono organismi di coordinamento composti dai Segretari territoriali dell'ambito regionale ed interregionale interessato.

Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un coordinatore Interregionale, e da un Coordinatore Interregionale vicario, nominati dalla Segreteria Generale di norma fra i componenti il Comitato Direttivo Nazionale o del Consiglio Nazionale.

I Coordinamenti regionali ed interregionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

Le strutture territoriali FLP sono disciplinate dal Regolamento al presente Statuto che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.

ART. 24

I Coordinamenti Nazionali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.), e le relative specifiche aree negoziali contrattuali, sono individuati dalla Segreteria Generale in rapporto a:

- a) amministrazione di riferimento;
- b) ambiti e livelli di contrattazione;
- c) specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

I Coordinamenti Nazionali di Settore possono essere costituiti comprendendo anche più amministrazioni, comparti e aree negoziali contrattuali (dirigenza, vicedirigenza, professionisti, ecc) di riferimento.

Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Settore per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi ultimi possono essere organizzati accorpando personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto nell'ambito della medesima specificità professionale.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Settore sono guidati da un Coordinatore Generale e da una Segreteria Nazionale, eletti dagli iscritti del Settore. La Segreteria Nazionale elegge al proprio interno il Responsabile Amministrativo.

Gli iscritti alla FLP di Ciascun Coordinamento di Settore appartenenti alle aree negoziali contrattuali eleggono per ciascuna Area negoziale contrattuale un proprio rappresentante che opererà con la Segreteria Nazionale del Coordinamento Nazionale di Settore per le problematiche della specifica Area negoziale contrattuale.

Il Coordinamento Nazionale di Settore elegge separatamente i componenti il Coordinamento Nazionale di Comparto e i componenti il Coordinamento Nazionale di Area negoziale.

Approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Segreteria Nazionale.

È dotato nel suo ambito di autonomia finanziaria ed amministrativa.

Il Coordinamento viene accreditato presso le amministrazioni di competenza dalla Segreteria Generale della Federazione ed esercita le proprie prerogative congiuntamente alla stessa.

La Segreteria Generale della Federazione, a supporto delle Segreterie Nazionali di Settore, può designare dei Dirigenti Sindacali non appartenenti al Settore.

Il Coordinamento Nazionale di Settore partecipa alla contrattazione decentrata nazionale ed elabora le linee di azione della FLP nelle singole amministrazioni, enti o gruppi di enti, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico del Coordinamento Nazionale di Comparto e della Federazione.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Comitato Direttivo di Settore della FLP di cui sono espressione.

Il Coordinamento Nazionale di Settore viene rinnovato in occasione del Congresso della FLP.

I Coordinamenti di Settore sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

ART. 25

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.), la cui articolazione è basata sulle aree contrattuali e sugli ordini e gradi di scuola (statale e non statale), sono lo strumento attraverso cui la FLP intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l'assunzione delle decisioni.

I Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) sono individuati dalla Segreteria Generale in rapporto a:

- a) comparto contrattuale, o specifica area negoziale contrattuale, di riferimento;
- b) ambiti e livelli di contrattazione;
- c) specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.

Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Comparto o Intercompartimentali per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi possono essere organizzati accorpando personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell'ambito della medesima specificità professionale.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto o di Area negoziale contrattuale (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore.

A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti), sono guidati da una Segreteria Nazionale, *nominata al proprio interno*, la quale elegge il Coordinatore Nazionale.

La Segreteria Generale della Federazione, a supporto delle Segreterie Nazionali di Comparto e di Area negoziale, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata.

Il Coordinamento Nazionale di Comparto e/o di Area negoziale partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della FLP nei singoli comparti, specifiche aree negoziali contrattuali (dirigenza, vicedirigenza, professionisti, ecc.) e specifiche aree professionali, in autonomia e nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della Federazione.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Direttivo di Comparto o di Area negoziale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Comparto e di Area negoziale sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

ART. 26

I Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali costituiscono particolari e distinte sezioni della Federazione.

Sono individuati dalla Segreteria Generale e ratificati dal Comitato Direttivo Nazionale allo scopo di tutelare e rappresentare particolari aree professionali non contrattuali o personale soggetto a disciplina specifica.

La Segreteria Generale, ove ravvisi l'esistenza di una specificità professionale tale da rendere opportuno che i lavoratori ad essa appartenenti, nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Generale, abbiano una propria struttura di elaborazione, proposta e promozione di iniziative, può decidere la formazione di appositi Coordinamenti.

La funzione di coordinamento è svolta da un Coordinatore Nazionale nominato dalla Segreteria Generale e affiancato da un esecutivo eletto dal Coordinamento stesso.

Analogamente potrà essere presa dalla Segreteria Generale quando ravvisi l'opportunità di forme specifiche di rappresentanza di altre diversità tra i soggetti.

I Coordinamenti di Aree Professionali godono di autonomia propria con riguardo alle materie concernenti in modo specifico la categoria rappresentata.

Qualora raggruppino personale comunque inserito nei CCNL di comparto su cui opera la Federazione esprimono parere in ordine alle problematiche relative alla categoria rappresentata e partecipano con il proprio rappresentante alle relative contrattazioni di comparto e decentrata.

Gli iscritti eletti nella Segreteria Generale o nel Comitato Direttivo Nazionale della Federazione partecipano, con diritto di voto, alle riunioni di rispettivo livello di Segreteria Nazionale o di Esecutivo di Area Professionale della FLP di cui sono espressione.

I Coordinamenti di Aree Professionali sono costituiti, analogamente, a livello territoriale.

La disciplina interna dei Coordinamenti Nazionali di Settore, dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, dei Coordinamenti Nazionali di Aree negoziali contrattuali e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali è demandata al Regolamento dello Statuto della Federazione ed alle deliberazioni in merito del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 27 – Consulte professionali.

Le consulte professionali sono sede di elaborazione, proposta e promozione di iniziative sui temi della ricerca e della funzione dei professionisti, dei ricercatori e dei tecnici scientifici, del personale della scuola di ogni ordine e grado, della politica universitaria e della funzione della docenza nel rispetto delle funzioni di direzione politica complessiva del direttivo e della Segreteria Generale.

Sono composte dai professionisti, dai ricercatori e dai tecnici scientifici, dal personale della scuola di ogni ordine e grado e dai docenti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati membri del Comitato Direttivo Nazionale, integrati da componenti nominati dalla Segreteria Generale.

Il Coordinatore di ogni Consulta è nominato dalla Segreteria Generale e affiancato da un coordinamento eletto dalla consulta.

Ciascuna sede territoriale può costituire al proprio interno un consulta professionale che opera in modo coordinato con gli organismi direttivi territoriali.

Art. 28 - Formazione professionale

In base alle specificità legislative regionali sulla formazione professionale, sono istituiti a livello provinciale, regionale e nazionale gli Esecutivi della Formazione professionale.

Gli Esecutivi provinciali e regionali sono composti dai Responsabili sindacali dei vari livelli della Formazione professionale, sulla base di quanto disposto con regolamento dal Comitato Direttivo Nazionale.

Spetta agli Esecutivi, in raccordo con le rispettive segreterie:

- promuovere, di concerto con le strutture di riferimento, la politica dei quadri e la loro formazione;
- interloquire con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche in materia di formazione professionale.

Il Responsabile nazionale della Formazione professionale è nominato dalla Segreteria Generale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 29 - Strutture sindacali all'estero

La FLP costituisce, dirige e coordina le strutture all'estero che organizzano i lavoratori, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche, le strutture economiche e commerciali e quelli delle scuole italiane, delle scuole europee, dei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante, ed i lettori delle Università all'estero.

Nei paesi europei di più intensa immigrazione sono costituite le Sezioni nazionali.

Le Sezioni nazionali d'Europa eleggono un Coordinamento europeo con i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni FLP in riferimento alla situazione complessiva del personale italiano all'estero;
- b) ricerca e coordinamento delle politiche sociali, economiche, fiscali e scolastiche in collegamento con la FLP nazionale e con i sindacati dei paesi ospitanti;
- c) progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell'interculturalismo.

Per il funzionamento del coordinamento europeo il Comitato Direttivo Nazionale voterà, uno specifico modello di funzionamento.

Il Coordinamento europeo sarà presieduto da un segretario nazionale, nominato dalla Segreteria Generale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 30 - Federazione Politiche formative e della ricerca

La FLP può costituire una Federazione di II livello "Politiche formative e ricerca".

La Federazione "Politiche formative e ricerca" è lo strumento per la direzione, unitamente ad altre Federazioni o Associazioni, delle Politiche della formazione e della ricerca come risorse per la cittadinanza sociale, per lo sviluppo del sistema produttivo, per l'autorealizzazione della persona.

La FLP elegge nel Comitato Direttivo Nazionale i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo della Federazione Politiche formative e della ricerca sulla base di quote predefinite.

Gli eletti della FLP nel Direttivo della Federazione Politiche formative e della ricerca partecipano, senza diritto di voto, ai corrispondenti livelli, alle sedute del Consiglio Nazionale o del Coordinamento territoriale (*di livello regionale*) della FLP.

ART. 31 - Dipartimenti

I Dipartimenti sono organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo omogeneo per tutti i settori.

I Dipartimenti sono istituiti dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale, quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale e a livello nazionale e internazionale.

Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Generale.

In ogni caso i Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Generale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferirne periodicamente al Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di urgenza i Dipartimenti possono essere provvisoriamente istituiti dalla Segreteria Generale, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale.

Titolo III – Rapporto con i Coordinamenti di Settore, i Coordinamenti di Comparto, i Coordinamenti di Area negoziale, i Coordinamenti di Aree Professionali e le Organizzazioni Sindacali aderenti.

ART. 32

Nella gestione dell'attività contrattuale, la Segreteria Generale agisce tenendo in considerazione il parere espresso dai Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale (Dirigenza, Vicedirigenza, Professionisti, ecc.) e di Aree professionali interessati al contratto nazionale o decentrato di amministrazione; in base a tale principio, i Coordinamenti di Settore, di Comparto, di area negoziale contrattuale e di Area professionale nei cui riguardi esplica efficacia un Contratto partecipano alla stesura della relativa piattaforma, possono intervenire con una propria rappresentanza in sede negoziale ed esprimono parere motivato non vincolante relativamente alla firma o al rigetto dei contratti collettivi decentrati di amministrazione o comunque aventi ambito di efficacia circoscritta al comparto e al settore.

La Segreteria Generale provvede a coordinare la partecipazione e gli interventi dei Coordinamenti Nazionali.

ART. 33

Con decisione motivata la Segreteria Generale può commissariare i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area Professionale o revocare le nomine agli stessi attinenti.

La Segreteria Generale può proporre, con decisione motivata adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, al Comitato Direttivo Nazionale il commissariamento delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Commissariamento può avvenire: per grave inadempimenti nei confronti dello Statuto della Federazione, per grave inattività e stasi politica e sindacale; in caso di inosservanza delle direttive politiche e sindacali eventualmente impartite dalla Federazione; in caso di contrasti all'interno del Coordinamento di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area professionale che ne compromettano l'immagine e l'operatività. Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti il Commissariamento può avvenire, inoltre, qualora il sindacato sia inadempiente rispetto al proprio statuto e agli obblighi sanciti dal presente statuto.

Il periodo di commissariamento adottato nei confronti degli organismi previsti nei commi precedenti può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.

ART. 34

Le Organizzazioni Sindacali aderenti, pur mantenendo piena autonomia organizzativa e amministrativa, sono vincolate agli indirizzi politici della Federazione espressi dal Comitato Direttivo Nazionale e attuati dalla Segreteria Generale.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di aggiornare la Federazione con regolarità almeno annuale relativamente a: Statuto vigente, composizione degli organi statutari, consistenza degli iscritti.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale i contributi per il tesseramento alla Federazione e/o alla Confederazione.

L'inosservanza di tali obblighi, così come la violazione di quelli stabiliti nel precedente articolo dello statuto, può essere causa di rescissione del vincolo di adesione oltretutto, ovviamente, di commissariamento.

ART. 35

Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, è comunque riconosciuta alla Federazione la facoltà di recedere dal vincolo di adesione con le singole Organizzazioni Sindacali aderenti. Tale facoltà è esercitata, con decisione motivata dalla Segreteria Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e ratificata, con la stessa maggioranza, dal Comitato Direttivo Nazionale. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione della Segreteria Generale e la ratifica da parte del Comitato Direttivo Nazionale, la decisione della Segreteria Generale ha valore di sospensione del vincolo associativo federale a tutti gli effetti nel solo caso in cui l'Organizzazione Sindacale interessata non abbia presentato ricorso al Comitato Direttivo Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato dalla Segreteria Generale.

Analogamente è riconosciuta facoltà alle Organizzazioni Sindacali aderenti di rescindere il vincolo di adesione nel rispetto delle proprie norme statutarie. Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Segreteria Generale della F.L.P. almeno sei mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali quadriennali, data da cui decorreranno gli effetti. Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno quando trascorsi altri due anni. Nel caso di recessione di una organizzazione, notificata ai sensi del presente articolo, la FLP accetta la medesima anche come disdetta collettiva di tutti gli associati che hanno indicato la medesima sigla sul modello di ritenuta.

Le deleghe per le ritenute sindacali sono rilasciate dagli associati alle singole organizzazioni aderenti su modello unico di tesseramento. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata dalla Segreteria Generale della FLP la rispettiva tessera.

I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano il recesso, così come previsto dal presente articolo, decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.

La Segreteria Generale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli, può sospendere per morosità il vincolo di adesione con le Organizzazioni Sindacali aderenti, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dopo tre mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statuari della FLP. In tal caso i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti vengono sospesi dalle cariche previste e regolamentate dal presente statuto.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità. Le Organizzazioni Sindacali aderenti rimangono debentrici per le quote arretrate.

Indipendentemente da quanto previsto di commi precedenti, in caso di mancato versamento delle somme spettanti alla Federazione oltre 3 mesi rispetto ai termini stabiliti dagli organi statuari della FLP, la Segreteria Generale può sospendere tutte le prerogative sindacali e può disporre le azioni per il recupero delle somme dovute.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti e gli iscritti delle stesse che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Federazione sindacale non conservano alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.

Titolo IV – Disciplina e controllo

ART. 36

È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, risulti lesivo per la Federazione, configuri violazione di principi o norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statuari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.

L'iscritto alla FLP che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
- b) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- c) sospensione fino a dodici mesi dall'iscrizione, con destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

L'azione disciplinare compete agli organismi di voto ai vari livelli dell'organizzazione ed ogni organismo la esercita verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione.

Nel caso di iscritti titolari di incarichi sindacali, gli organismi di voto non possono esercitare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che fanno parte di organismi superiori. In questi casi l'organismo di voto proporrà l'adozione di provvedimenti alla struttura sindacale superiore.

I provvedimenti sono adottati con la seguente normativa:

a) il richiamo scritto e l'eventuale deplorazione con diffida possono essere adottati da qualsiasi organismo di voto nei confronti degli iscritti nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata con la maggioranza semplice dei presenti;

b) la sospensione o la destituzione dalle cariche o dall'iscrizione può essere adottata da ciascuno organismo di voto nei confronti di uno o più dirigenti che lo compongono o direttamente dalla Segreteria Generale della FLP.

c) l'espulsione può essere proposta da qualunque struttura della FLP e può essere decisa solo dalla Segreteria Generale della FLP o dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Nel caso di comprovata urgenza il provvedimento sui punti b) e c) può essere assunto dalla Segreteria della struttura competente dopo una preventiva consultazione con la Segreteria Generale della FLP. In questo caso il provvedimento sarà sottoposto a ratifica dell'organismo di voto con maggioranza di 2/3 dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalla cariche ricoperte e di espulsione dalla FLP, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale della FLP. Nel caso che il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere sottoposto al Comitato Direttivo Nazionale alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto qualificato di due terzi dei presenti.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo di voto dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritto oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione dell'organismo di voto.

L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire controdeduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione alla persona interessata, al Collegio dei Probiviri di competenza ed alle strutture confederale e di categoria di appartenenza dell'iscritto.

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della FLP.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al segretario responsabile della struttura che ha adottato il provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base del ricorso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Statuto.

Le modalità e i termini dei procedimenti disciplinari e dei ricorsi sono normate nel Regolamento dello Statuto.

ART. 37

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria.

E' composto da tre membri effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

La carica di Probiviro deve essere accettata per iscritto ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico negli Organi elettivi della Federazione.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

Il Collegio decide in un'unica istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi collegiali di primo grado nei confronti dei soci della Federazione, siano essi semplici iscritti o componenti degli organi statutari nazionali e locali della FLP e, per assicurare un secondo grado di giudizio su richiesta delle Organizzazioni Sindacali aderenti o su ricorso dei diretti interessati, se già giudicati in prima istanza dal massimo organo giurisdizionale dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Le decisioni del Collegio Nazionale di Probiviri sono vincolanti per gli iscritti alla Federazione, e per gli organismi delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti a qualunque livello; sono motivate, comunicate per iscritto, sono immediatamente esecutive e definitive.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti relativi a un ricorso di sua competenza, si riunisce su convocazione del Presidente entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri verifica preliminarmente il rispetto delle procedure, previste dallo statuto e dal regolamento della FLP, da parte della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare, e, successivamente, entra nel merito del ricorso, convocando le parti che l'abbiano richiesto per iscritto per essere ascoltate sui fatti in questione, fissa i termini per la presentazione di memorie e/o documenti e prove e svolge quanto necessario al completamento dell'istruttoria.

È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

La decisione deve avvenire entro due mesi dall'apertura del procedimento e può eccezionalmente protrarsi per un ulteriore mese per motivi che devono essere comunicati alle parti.

Ai fini del calcolo dei due mesi per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, nonché durante la celebrazione del congresso e nei 15 (quindici) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio Nazionale di Proibiviri.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito notificato all'interessato, alla sua Organizzazione Sindacale di appartenenza o Coordinamento Nazionale, alla Segreteria Generale della FLP, alla struttura che abbia adottato il provvedimento disciplinare, per tutti gli adempimenti del caso.

La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Generale della FLP entro i 20 giorni successivi alla data del dispositivo ed è facoltà delle parti in causa richiederne una copia.

Il Collegio Nazionale dei Proibiviri può decidere di accogliere il ricorso, con conseguente decadenza del provvedimento disciplinare adottato, respingere il ricorso, con conseguente convalida del provvedimento disciplinare, oppure riformare il provvedimento disciplinare con la commutazione della sanzione disciplinare.

ART. 38

Chiunque adisca la Magistratura ordinaria contro organi ed Enti della FLP senza aver prima proposto l'azione davanti agli organi giurisdizionali della Federazione (Collegio Nazionale dei Proibiviri) ed averne ottenuto le decisioni, si pone oggettivamente fuori dalla Federazione e pertanto decade automaticamente da tutte le cariche rivestite, sia federali sia dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, a tutti i livelli, e perde la stessa qualità di iscritto. Competente alla relativa declaratoria è la Segreteria Generale della FLP.

È ovviamente ammesso il ricorso alla Magistratura contro singoli dirigenti, a titolo personale.

ART. 39

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto economico annuale presentato dal Comitato di Gestione Amministrativa e ne riferisce al Comitato Direttivo Nazionale.

È composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.

In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, il Congresso Nazionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, che esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale. L'incarico è a titolo oneroso.

Titolo V – attività di servizio e strumentali

Articolo 40 - Le strutture di servizio

La FLP e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività, in pensione o in cerca di prima occupazione, promuove la costituzione di specifiche strutture (istituti, enti, Società) per l'erogazione di servizi.

La finalità della politica dei servizi della FLP è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.

Per questo l'attività di servizio della FLP è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della FLP.

Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dal Congresso Nazionale, dal Comitato Direttivo Nazionale, dalla Segreteria Generale e dal Comitato di Gestione Amministrativa. Godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statuari, agli organismi della Federazione.

Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento. E tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statuari esistenti.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la FLP, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei

servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attività di servizio.

ART. 41

La FLP promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti anche mediante strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, ivi comprese le attività editoriali.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire un'associazione nazionale che opera nel campo della ricerca e della formazione promossa e organizzata dalla FLP.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FLP nomina gli organismi dirigenti.

L'Associazione costituita dalla FLP ha un proprio Statuto e una propria autonomia progettuale e finanziaria. Si organizza a rete con sedi a livello regionale e territoriale in sinergia tra loro secondo responsabilità, livelli di autonomia e modalità definite dallo Statuto dell'Associazione.

La Presidenza dell'Associazione presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo del sindacato il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo dello stesso, la relazione sull'attività svolta al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

La Presidenza partecipa al Comitato Direttivo Nazionale della FLP, senza diritto di voto.

La Segreteria Generale della FLP è autorizzata a costituire e organizzare una Casa Editrice come struttura di servizio dei diversi livelli della FLP per la produzione editoriale e la stampa periodica. La Casa Editrice ha una propria autonomia amministrativa e responsabilità di gestione.

Il Consiglio di amministrazione della Casa Editrice presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo, il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte nei vari organi istituzionali, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Tutte le strutture possono far parte della compagine societaria, secondo modalità che saranno definite dall'Assemblea dei soci.

La FLP può promuovere direttamente delle associazioni per favorire, in una linea di continuità tra azione rivendicativa e contrattuale, l'autogestione dei lavoratori specialmente nel campo dei servizi alla persona, della crescita del benessere sociale e culturale, della solidarietà e della mutualità.

La Federazione può avere la proprietà di uno o più organi di stampa di cui può essere editrice.

Titolo VI – patrimonio e amministrazione

ART. 42

La FLP, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLP che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP.

La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLP e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati il più possibile in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture.

Tale ripartizione automatica dovrà riguardare anche le quote forfettarie incassate a livello provinciale derivanti dal tesseramento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il Comitato Direttivo Nazionale ed i Comitati direttivi a tutti i livelli assicurano adeguate risorse per il funzionamento dei Comitati degli iscritti, dei Coordinamenti di comprensorio sub-provinciali o di zona, delle Consulte e degli Esecutivi, dei Coordinamenti di Comparto, di Area negoziale e di Area professionale, per le attività di formazione dei quadri sindacali e dei delegati, per i progetti di tesseramento e di insediamento organizzativo.

Nelle occasioni in cui si renda necessario deliberare spese per iniziative che riguardano la totalità degli iscritti da parte degli organismi che ne hanno facoltà, i costi debbono essere ripartiti tra tutti i livelli di categoria sulla base della percentuale di riparto, salvo diversa decisione degli organismi stessi.

La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP. Le FLP regionali e provinciali e i Coordinamenti Nazionali di Settore decidono nei loro Comitati direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

ART. 43

Il patrimonio della FLP è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o carattere e dalle entrate straordinarie, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate.

Per tutta la durata dell'esistenza della FLP nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio, o in caso di recesso, quote alcune anche se precedentemente versate.

ART. 44

Le entrate della FLP sono costituite da:

- contributi degli iscritti e contributi versati dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
- interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della USAE;
- contributi straordinari e dalle somme incassate a titolo di liberalità;
- corrispettivi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;
- corrispettivi per viaggi e soggiorni turistici rivolti agli stessi soggetti del punto precedente;
- entrate per cessioni di pubblicazioni, anche nei confronti di terzi, oltre che degli associati, riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonché corrispettivi per l'assistenza prestata prevalentemente ai soci in materia di applicazione dei contratti stessi e di legislazione sul lavoro;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali conformi ai fini istituzionali.

ART. 45

Costituiscono fonti di spesa della Federazione:

- le spese generali per beni strumentali all'attività (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, trasporti, rappresentanza, ristoro, pernottamenti, assicurazioni, ecc.);
- le spese di funzionamento e di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività statutaria (congressi, consigli, segreterie, contrattazioni, assemblee, spese di adesione a Confederazioni italiane ed europee, ecc.);
- altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti dalle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo dell'attività e dell'immagine della FLP.

ART. 46

Il Comitato di Gestione Amministrativa redige annualmente un rendiconto di gestione che è approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

Tale rendiconto viene annualmente reso pubblico con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti.

In caso di effettuazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, di occasionali raccolte pubbliche di fondi, svolte anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, la Segreteria Generale redige – indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale di gestione ed entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio – un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi della legge, dal quale risultino, separatamente per ciascuna manifestazione, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a dette raccolte.

Il Comitato Direttivo di ogni struttura territoriale o di Coordinamento è chiamato ad approvare il rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta:

- a tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti della FLP e delle strutture di livello superiore ;
- a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
- al rispetto dei riparti delle quote sindacali ad esse assegnate, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti.

Per i livelli di categoria la FLP Nazionale esercita le funzioni di Centro regolatore.

ART. 47

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, della Segreteria Generale, del Comitato di Gestione Amministrativa, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 48

L'attività amministrativa della FLP deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criterio di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie delle varie strutture, del Rendiconto consuntivo e del Bilancio preventivo,
- b) il Comitato Direttivo Nazionale e il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

ART. 49 - Autonomia giuridica e amministrativa

Le strutture della FLP ai vari livelli sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.L.P., i Coordinamenti Nazionali, gli organismi periferici della F.L.P., gli Enti della F.L.P. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della Federazione, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.L.P..

ART. 50

La Federazione e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo VII - disposizioni finali

ART. 51

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto al voto.

Può, altresì, essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale con delibera adottata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto, con successiva ratifica del primo Congresso Nazionale successivo.

Possono essere effettuate modifiche regolamentari con delibera di Comitato Direttivo Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.

ART. 52

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica il codice civile.

ART. 53

In caso di scioglimento della Federazione per qualsiasi causa, deciso dal Comitato Direttivo Nazionale con maggioranza di 3/4 dei componenti, la destinazione e l'impegno del patrimonio saranno deliberati dal Comitato Direttivo Nazionale con l'obbligo di devoluzione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VIII - disposizioni finali e transitorie

ART. 54

- La decorrenza del presente statuto è immediata.
- Si da atto che nel testo con la citazione Coordinamenti Nazionali in cui sono confluite le “organizzazioni costituenti” ci si riferisce alle sigle FLP Finanze, FLP Presidenza del Consiglio, FLP settore Scuola.
- Sino alla data di effettuazione del Congresso Nazionale restano in carica gli attuali componenti degli organismi statutari nazionali, salva la facoltà di revoca e sostituzione da parte dei Coordinamenti Nazionali o Organizzazioni sindacali aderenti di appartenenza. Sino alla celebrazione del primo Congresso il Comitato Direttivo Nazionale esercita i poteri attribuiti al Congresso Nazionale.
- Sino ai rispettivi congressi restano in vigore i precedenti organismi territoriali; eventuali variazioni saranno gestite nei termini di cui all'art. 16 del presente statuto.
- Entro trentasei mesi saranno espletati i congressi di cui al presente statuto e dovranno essere armonizzati gli statuti delle organizzazioni aderenti.
- Indipendentemente dai numeri globali che le stesse esprimono, alle Organizzazioni Sindacali aderenti, ai congressi della federazione, ai fini del voto, vengono conteggiati, così come da Regolamento, esclusivamente gli associati dei comparti per i quali hanno espresso l'adesione.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma li 24 giugno 2002 con successive modifiche ed integrazioni approvate il 27 ottobre 2003.